

30.06.2026

"La trasparenza nella composizione negoziata e la possibile incompatibilità degli accordi di ristrutturazione con la disciplina sugli aiuti di Stato"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della trasparenza nella composizione negoziata e della possibile incompatibilità degli accordi di ristrutturazione con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Norme & Tributi

Composizione negoziata, il dovere di trasparenza vincola le trattative

Crisi d'impresa

Il debitore deve rispettare precise regole di condotta verso esperti e creditori

La valutazione dell'identità al risanamento deve passare da dati attendibili e completi

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Correttezza e buona fede del debitore durante le trattative nella composizione negoziata (articolo 4 del Codice della crisi) non si esauriscono nell'assenza di comportamenti fraudolenti o decettivi, ma esigono il rispetto di uno standard oggettivo di compliance nei confronti di esperti, creditori e, dove coinvolto, tribunale.

Questi principi, immanenti nella composizione negoziata ma di isolato valore precettivo (ad esempio misure protettive) - attese la fluidità della composizione - trovano il loro punto di caduta quando l'imprenditore decide di accedere al concordato semplificato ex articolo 25-sexies del Codice della crisi, dove la preventiva compliance costituisce l'ossatura del giudizio di risanamento del tribunale (articolo 25-sexies, comma 3).

In questo quadro il Tribunale di Torino, con una recente pronuncia (decreto 23 aprile 2026), ha rigettato una domanda di concordato semplificato, ritenendo che la procedura semplificata non possa diventare l'approdo automatico di una composizione negoziata infruttuosa, né la sola positiva valutazione dell'esperto può essere il "lasciapassare" per accedere allo scivolo dello strumento liquidatorio. Al contrario, il tribunale deve verificare la conformità del comportamento dell'imprenditore ai principi generali che governano la composizione negoziata e crisi di impresa.

Un rilievo particolare è assunto dal dovere di trasparenza, che informa la correttezza durante le trattative che, per i giudici torinesi, ha una triplice funzione. Anzitutto, la trasparenza consente all'esperto di verificare l'esistenza e la permanenza di concrete prospettive di risanamento, anziché - senza dati aggiornati e affidabili - sarebbe impossibile rendere una ragionevole prognosi di successo del tentativo di ristrutturazione.

In secondo luogo, la trasparenza tutela i creditori, che possono partecipare alle negoziazioni in modo consapevole e non essere disorientati da una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Infine, la disclosure diventa essenziale quando siano state richieste le misure protettive del patrimonio, rispetto alle quali è necessario ponderare il sacrificio imposto ai creditori con le prospettive di risanamento previste dalla società debitrice.

Pur dovendo proteggere le informazioni sensibili condivise nel corso della trattativa, la riservatezza delle trattative non può giustificare, secondo i giudici torinesi, una rappresentazione incompleta o inadeguata dell'attivo e del passivo aziendale e delle prospettive reddituali e finanziarie. La riservatezza, infatti, può incidere sulle modalità di diffusione delle informazioni, rendendo opportuna l'adozione di tutele più o meno stringenti, ma non può giustificare omissioni informative, essendo reversiva rispetto al dovere di trasparenza.

Tutti questi principi riprendono una precedente pronuncia dello stesso Tribunale (decreto 1° agosto 2025), che aveva ribaltato l'affermazione - contenuta nella primissima manualistica sul Codice della crisi - secondo cui il dovere di trasparenza ex articolo 4, comma 2, lettera a, decorrebbe dal concreto avvio delle tratta-



Uno scudo. La trasparenza tutela i creditori, che partecipano alle negoziazioni solo se al corrente del quadro completo.

tive, dovendo quest'obbligo essere immediatamente rispettato dal debitore dal suo ingresso nella composizione, per consentire all'esperto di avere informazioni attendibili e complete utili a valutare le ragionevoli prospettive di risanamento.

Nel caso in commento, la debitrice aveva inizialmente prospettato ai creditori un iter fondato sulla valorizzazione degli asset aziendali e sulla ricerca di investitori. Nella fase finale del percorso negoziale sono, tuttavia, emerse alcune condotte incompatibili con i canoni di correttezza, tra cui la mancata trasmissione all'esperto, nonostante le ripetute richieste, della situazione economico-patrimoniale societaria aggiornata. Quest'omissione, lungi dal rappresentare un'irregolarità do-

cumentale, ha impedito di verificare l'eventuale aggravamento del dissesto, compromettendo la possibilità per esperti e creditori di proseguire una negoziazione fondata su basi informative affidabili.

Il collegio ha, inoltre, rilevato una gestione non lineare delle interlocuzioni con i creditori, avuto particolare riguardo all'unica proposta di acquisto pervenuta alla società da parte di un potenziale investitore. La debitrice, infatti, aveva prospettato ai creditori un percorso

negotiale imperniato su quest'offerta - da usare come punto di partenza per attivare una procedura competitiva e sondare l'interesse del mercato - salvo poi cambiare improvvisamente direzione, senza condividere con i creditori la volontà di non aderirvi nonché di attendere eventuali offerte migliorative provenienti da altri interessati. Questo elemento, seppur marginale, ha contribuito a delineare un complessivo quadro di insufficiente trasparenza da parte della debitrice.

Senza piena disclosure, viene meno uno dei presupposti essenziali per l'accesso al concordato semplificato, cui può accedere solo l'imprenditore che ha giocato la partita "a carte scoperte".

La riservatezza non può invalidare la disclosure, giustificando omissioni informative che rischiano di ledere le procedure

E-commerce 2026

Guida operativa alle novità sulle transazioni digitali: fiscalità diretta, Iva, dogane e regole giuridiche di gestione elettronica dei dati

IN EDICOLA DAL
25 GIUGNO

CON IL SOLE 24 ORE A
12,90€

Offerta valida in Italia fino al 30 Luglio 2026
Per trovare l'edicola più vicina vai sul sito
www.24oreguida.it/Book2026.com

OPPURE ONLINE:
offerte.ilssole24ore.com/ecommerce26

E-COMMERCE 2026

Guida operativa alle novità sulle transazioni digitali: fiscalità diretta, Iva, dogane e regole giuridiche di gestione elettronica dei dati

a cura di Benedetto Santacroce

Negli ultimi anni l'e-commerce ha trasformato il modo di fare impresa, ridefinendo vendite, distribuzione e rapporti con i consumatori, oltre ai sistemi fiscali. La Guida operativa del Sole 24 Ore analizza in modo organico le regole civilistiche, fiscali e doganali, offrendo un riferimento essenziale per imprese e professionisti. Uno strumento pratico per affrontare la complessità normativa, le sfide del mondo digitale e compiere scelte gestionali più adeguate.

Aiuti di Stato, il piano di risanamento non elide l'obbligo di recupero

Corte d'appello di Bari

Se le risorse sono reputate incompatibili col mercato interno vanno restituite

Una questione di sistema (poco investigata) delle procedure concorsuali - soprattutto relativamente al contesto unionale - è quella della compatibilità con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) dell'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti che coinvolgono imprese destinate ad aiuti di Stato dichiarati illegittimi.

Il principio - già affermato dalla giurisprudenza europea, secondo cui il recupero dell'aiuto di Stato deve essere effettivo, integrale e immediato (anche per evitare eventuali sovracompenzazioni) - alimenta tra i giudici il timore che gli strumenti di regolazione della crisi, fondati sulla falsità del credito oppure sulla sua remissione o conversione in partecipazioni possano compromettere l'effettività dell'obbligo restitutorio, traducendosi in forme di vantaggio incompatibili con il mercato interno.

Sotto questo profilo, particolarmente problematiche sono anche le operazioni che prevedono il trasferimento dell'azienda a una NewCo destinata a essere in seguito ceduta al creditore pubblico, ove questi schemi configurino meccanismi elusivi dell'obbligo restitutorio, addirittura, nuovi aiuti di tipo indiretto.

Su questo tema si è recentemente espressa la Corte d'appello di Bari (ordinanza 14 aprile 2026) che - investita della questione in sede di reclamo contro l'omologazione di un accordo di ristrutturazione (sentenza 220/2025) - ha sospeso il giudizio di merito, rimettendo la questione alla Corte di giustizia europea.

Con la sentenza 6983/2024, emessa in seguito alla decisione della Cgue nella causa C-395/18, il Consiglio di Stato aveva, infatti, già ritenuto incompatibili con il diritto Un'esa lo stanziamento di un'ingente somma di denaro a favore di Ferrovie del Sud Est, sia il trasferimen-

e compartecipati familiari, confermando l'impianto normativo, di Giuseppe Barbera e Attilio Romano. La versione integrale dell'articolo sta su npluslavoro.ilssole24ore.com

to della partecipazione nella NewCo restando conferita della relativa azienda dal ministero delle Infrastrutture e Ferrovie dello Stato, qualificando queste misure come aiuti di Stato illegittimi.

Il piano di risanamento previsto a fondamento degli accordi prevedeva la prosecuzione dell'attività con il conferimento dell'azienda in una NewCo, la successiva cessione delle quote a Ferrovie dello Stato e la definizione dell'esposizione debitoria maturata verso il gruppo FS.

Per la reclamante, tuttavia, quest'operazione avrebbe comportato nei fatti il subentro automatico e senza gara della NewCo in servizi pubblici e nella gestione di oltre un miliardo di fondi pubblici, inclusi i fondi Fmr e Fsc, consolidando una distorsione sistemica della concorrenza e della trasparenza, con il rischio di revoca dei finanziamenti e apertura di una procedura d'infrazione europea, con perdita definitiva delle risorse e danno diretto all'interesse pubblico.

L'operazione sarebbe entrata, dunque, in contrasto con il diritto europeo, che impone di recuperare o neutralizzare tempestivamente gli effetti sovracompenzanti dell'aiuto incompatibile, evitando che gli strumenti di ristrutturazione si trasformino in uno scudo idoneo a paralizzare gli obblighi previsti dagli articoli 107 e 108 del Tfue.

Le difficoltà finanziarie dell'impresa e la presenza di un piano di risanamento non sono, secondo l'orientamento della Corte di giustizia, circostanze idonee a giustificare la mancata restituzione delle risorse incompatibili con il mercato interno, che vanno recuperate. Sebbene il sistema concorsuale privilegi il "business rescue" e il principio di conservazione dell'impresa, la disciplina europea degli aiuti impone di evitare che gli operatori inefficienti restino sul mercato grazie a sostegni pubblici selettivi.

Questa pronuncia interlocutoria sollecita nuovamente, in modo costruttivo, il dibattito sul coordinamento tra diritto della crisi e diritto della concorrenza, tema destinato a incidere sul sistema delle procedure di regolazione della crisi.

—F.L.D.
—G.L.M.

Intesa tra commercialisti e il Tribunale di Napoli

Procedure concorsuali

La proposta di tutoring lanciata dall'Ungdce per l'accesso agli incarichi

Federica Micardi

Crisi d'impresa, il tribunale di Napoli sottoscrive un protocollo d'intesa quinquennale con l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti esperti contabili per garantire trasparenza, rotazione ed efficienza nel conferimento degli incarichi nelle procedure di crisi d'impresa e di insolvenza, favorendo l'accesso dei giovani professionisti e la parità di genere.

Si tratta del secondo accordo, dopo quello sottoscritto dall'Unione con il tribunale di Vasto il 4 giugno: l'obiettivo è ambizioso, sensibilizzare tutti i tribunali d'Italia.

L'accordo è stato firmato dal presidente della sezione Procedure concorsuali del tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa; dal presidente dell'Unione, Francesco Cataldi; dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elio de Nac-

cio; dal presidente dell'Ordine dei commercialisti di Napoli, Matteo De Lise e dal presidente dell'Unione di Napoli, Vincenzo Piccirilli. Il protocollo disciplina i criteri per il conferimento degli incarichi previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tra cui quelli di ausiliario, liquidatore, commissario giudiziale e curatore. L'intento è evitare la concentrazione delle nomine su un numero ristretto di professionisti, assicurando una distribuzione fondata sulla rotazione e sulla trasparenza, ferma restando la discrezionalità del tribunale nella scelta dei profili più idonei.

Particolare attenzione verrà riservata ai professionisti under 43. L'intesa favorisce l'attribuzione di incarichi ai giovani con adeguate competenze e la possibilità di affiancarli a professionisti esperti nelle procedure più complesse.

Il Tribunale si impegna inoltre a promuovere le pari opportunità nell'attribuzione degli incarichi. L'Ordine di Napoli sosterrà i giovani iscritti attraverso iniziative formative dedicate alla crisi d'impresa, mentre gli enti firmatari collaboreranno alla raccolta delle disponibilità e al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo.

REPORTAGE INQUIRITA